



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

ORDINANZA prot. P.G. n. 0043418/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO A LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO EX ART. 110 COMMA 6 R.D. 773/1931.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, denominata sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico, costituisce un'importante problema di salute pubblica che coinvolge tutte le fasce sociali e può portare alla disgregazione dei rapporti familiari e sociali nonché a un progressivo indebolimento economico e, nei casi più gravi, può indurre i soggetti affetti da sindrome di gioco ludopatico alla commissione di reati, soprattutto contro il patrimonio, nonché alimentare il fenomeno del prestito usurario con grave pregiudizio della libertà e dignità umana;
- **PREMESSO** che la dipendenza da gioco d'azzardo è stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia in senso clinico, con sintomi quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- **PREMESSO** che anche nel nostro Paese tale sindrome patologica risulta in aumento, tanto da indurre il Governo ad emanare il D.L. 158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" convertito in Legge 8.11.2012 N. 189; questo strumento normativo all'art. 1 comma 1 ha previsto l'inserimento dei malati di Gioco d'Azzardo Patologico all'interno dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza);
- **RILEVATO** che anche nella nostra città il fenomeno è significativo, come si può desumere dai dati legati alle spese dei cittadini bresciani per l'utilizzo di NEW SLOT E VIDEOLOTTERY. Dai dati ufficiali AAMS emerge che, per l'anno 2016, la spesa complessiva dei cittadini residenti nel comune di Brescia per le NEW SLOT E VIDEOLOTTERY è stata pari a 49,5 milioni di euro (circa 300 euro annui procapite per la popolazione maggiorenne). La spesa dei primi sei mesi del 2017, sempre di fonte AAMS, è stata di 25,4 milioni di euro consentendo di ipotizzare, in assenza di modifiche della situazione di fatto, un trend in crescita pari al 2,6%;
- **RILEVATO** altresì che i dati inerenti la domanda di cura riferiti dall'Osservatorio Dipendenze dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia evidenziano un trend in continuo aumento riferito alle persone che chiedono interventi per la ludopatia di cui sono affette: negli ultimi quattro anni l'incremento registrato è, in generale, del 62%; considerando i residenti in Brescia la prevalenza nel 2017 di tale utenza è



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

stata del 0,62 per mille abitanti in fascia d'età 18-65 anni, rispetto allo 0,54% rilevato nel 2016;

- **VISTO** il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 89 del 29.11.2017 "*Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*", in cui all'art. 16 viene previsto il potere del Sindaco di determinare con ordinanza gli orari di esercizio degli apparecchi dell'art. 110 comma 6 R.D. 18.06.1931 N. 773 (TULPS) nel rispetto dei seguenti criteri:
 - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguente le attività commerciali) a favore di altre;
 - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggiore efficacia possibile per il raggiungimento dell'obbiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente dedicati alle relazioni famigliari;
- **CONSIDERATO** che il contrasto e la prevenzione al fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature da gioco;
- **RITENUTO** opportuno inserire delle pause obbligatorie di disattivazione degli apparecchi slot machine con il fine di salvaguardare l'equilibrio psico fisico dei giocatori nonché tutelare un sistema di relazioni famigliari/sociali salutare;
- **LETTO** l'articolo 3 comma 2 del D.Lgs.vo N. 267/2000 ai sensi del quale "il Comune è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo";
- **LETTO** inoltre l'art. 50 comma 7 del medesimo Decreto a norma del quale "il Sindaco, altresì, coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati da Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio, al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- **LETTA** la Circolare N. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, con la quale viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di alcune attività, tra le quali gli esercizi adibiti al gioco con apparecchi da trattenimento denominati NEW SLOT E



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

VIDEOLOTTERY, benché autorizzate da Questura ex art. 88 TULPS, è di competenza sindacale in forza dell'art. 50 comma 7 succitato, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria dei pubblici esercizi;

- **CONSIDERATO** che il Comune di Brescia ha aderito al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo con delibera N. 157/30821 P.G. del 25.03.2013 e ha costituito un Tavolo sul tema del Gioco d'Azzardo Patologico con delibera di Giunta N. 56 del 11.02.2014, in collaborazione con gli organi pubblici competenti per materia cioè Questura e ATS nonché col privato sociale nel solco di quanto previsto dalla Legge Regionale N. 8/2013;
- **RICHIAMATO** il Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 89 del 29.11.2017;

ORDINA

che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. N. 773/1931 sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS, in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie:

- 07.30 – 09.30
- 12.00 – 14.00
- 19.00 – 21.00

È fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile nelle vicinanze degli apparecchi da gioco, il cartello indicante gli orari di funzionamento degli stessi.

AVVERTE

le violazioni alle disposizioni su citate vengono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare determinato in € 450,00.

Detta sanzione deve intendersi riferita a ogni singolo locale indipendentemente dal numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ivi collocati.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà per un periodo da 1 a 5 giorni la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali e punti di offerta del gioco) ex art. 86 e 88 del TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981 e successive modifiche.



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Si da atto che entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza verrà convocato un tavolo tecnico con i vari enti interessati per valutarne l'efficacia.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia e alle associazioni di rappresentanza delle categorie degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici.

Il presente provvedimento decorre dal 12 marzo 2018.

Brescia, 02.03.2018

IL SINDACO
Emilio Del Bono
[Handwritten signature]



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).